

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO PER LA REGIONE LAZIO CONCERNENTE LE INIZIATIVE DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DELLA SCUOLA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2010

L'anno 2011, il giorno 10 del mese di marzo, presso l'Ufficio Scolastico Regionale in sede di contrattazione integrativa regionale tra la delegazione di parte pubblica e la delegazione di parte sindacale FLC CGIL, CISL - SCUOLA, UIL- SCUOLA, SNALS-CONFSAL, GILDA-UNAMS

VISTI

- il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto scuola, sottoscritto in data 29/11/07 e di seguito denominato C.C.N.L., in particolare il Capo VI sulla formazione;
 - in dettaglio l'art. 4, comma 3, primo capoverso, lettere c) ed e) dello stesso CCNL;
 - l'Intesa del 20 luglio 2004, definita dal MIUR con le OO.SS. con le quali si è delineato il sistema di formazione continua del personale ATA in servizio;
 - le Intese seguenti, ad integrazione della sopra citata, sottoscritte il 19/11/04 e il 15/05/07;
 - la Sequenza contrattuale del 28 maggio 2008, siglata dal MIUR con le OO.SS. di modifica e integrazione degli artt. 47, 48, 49, 50, 55, 89 e della tabella B del CCNL del 29/11/07, in particolare l'art. 2 che contempla la rivalutazione del valore economico delle posizioni economiche e le assegnazioni di nuove posizioni economiche nell'area B a seguito del superamento con esito favorevole di apposito corso di formazione;
 - l'Intesa del 18 novembre 2008, ai sensi del III comma dell'art. 5 del CCNI per la formazione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario sottoscritto in data 04/07/08 e successive;
 - il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto dalle OO.SS. e MIUR in data 14/07/09, di seguito denominato C.C.N.I., concernente la formazione del personale docente e A.T.A. per l'anno scolastico 2010/11;
 - i finanziamenti dei Piani dell'Offerta Formativa di formazione e aggiornamento delle istituzioni scolastiche, in applicazione della L. 440/97 di cui alla direttiva n.87 del 8 novembre 2010, E.F. 2010; in particolare, o l'art. 4 del C.C.N.I., che contempla, quale criterio di ripartizione delle somme assegnate alle singole Direzioni regionali, l'assegnazione di una quota pari al 90% alle singole istituzioni scolastiche in base al numero degli addetti e della rimanente quota pari al 10% all'Amministrazione regionale; o le tabelle allegate al sopraccitato C.C.N.I. nelle quali si prevede l'assegnazione al Lazio, per le attività oggetto della presente contrattazione, complessivamente di o € 510.078,00 finalizzati alla formazione dei docenti, del personale educativo e ATA; o € 228.513,00 finalizzati alla formazione dei docenti impegnati nelle attività di sostegno degli alunni con disabilità;
- 1 o la ripartizione del finanziamento per i 4 gradi di scuola che riporta la seguente disponibilità di spesa:
- formazione del personale della scuola dell'istruzione prescolastica (cap. 3653/2) € 51.824,00 e (cap. 3670/2) € 15.996,00 - ambito handicap;
 - formazione del personale della scuola dell'istruzione primaria (cap. 3651/2) € 158.431,00 e (cap. 3672/2) € 86.835,00 - ambito handicap;
 - formazione del personale della scuola dell'istruzione secondaria 1° grado (cap. 3652/2) € 124.255,00 e (cap. 3668/2) € 73.124,00 - ambito handicap;
 - formazione del personale della scuola dell'istruzione secondaria 2° grado (cap. 3645/2) € 175.568,00 e (cap. 3669/2) € 52.558,00 - ambito handicap; o l'art. 3, 2° capoverso, del CCNI che annuncia che a tali importi si andranno ad aggiungere le ulteriori risorse afferenti alle disponibilità di cui alla legge 440/97; o l'art. 3, 3° capoverso, del CCNI che

precisa che le spese relative al completamento, all'attuazione ed al nuovo avvio dei corsi di formazione previsti per il personale ATA dall'art. 7 del CCNL 7 dicembre 2005 - recepito dal primo comma dell'articolo 50 del vigente CCNL – ed all'articolo 48 del CCNL 29 novembre 2007 gravano sui piani gestionali dei capitoli di spesa degli Uffici Scolastici Regionali istituiti per “Spese per le procedure di reclutamento del personale docente, educativo ed ATA della scuola, per la mobilità e la valorizzazione professionale del personale ATA ...”; o l'art. 3, 4° capoverso, del CCNI che sottolinea come, per garantire le attività formative di cui all'art. 4, dello stesso CCNI, l'Amministrazione, ai sensi, dell'art. 63 comma 2 del CCNL, utilizza tutte le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie; o il piano di riparto della direttiva n. 87 del 8 novembre 2010, E.F. 2010 relativa ai fondi assegnati all'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio relativamente alla formazione e all'aggiornamento del personale della scuola e alle spese per la sperimentazione didattica e metodologica nelle classi con alunni handicappati;

VIENE SOTTOSCRITTO

il presente Contratto Collettivo Integrativo Regionale concernente criteri, modalità e opportunità formative per il personale docente, educativo ed A.T.A., e criteri e modalità di verifica dei risultati delle attività di formazione – anno scolastico 2010/2011 – come previsto dall'art. 4, comma 3, primo capoverso, lettere c) ed e) del C.C.N.L.

art. 1

(Campo di applicazione)

Il presente contratto attiene a tutte le iniziative di formazione, rivolte al personale docente, educativo ed A.T.A. delle scuole del Lazio – ivi compreso quello distaccato, in utilizzazione o in posizione di comando, da realizzarsi, in risposta alle esigenze differenziate di ciascuna categoria, attraverso un'equilibrata distribuzione delle risorse finanziarie disponibili. In considerazione, comunque, della necessità di soddisfare le esigenze connesse con l'applicazione degli obblighi contrattuali, prioritaria attenzione sarà rivolta alla formazione personale neo-assunto in ruolo e alla qualificazione del personale ATA.

2

art. 2

(Informazione)

Le parti si impegnano a forme reciproche di informazione e consultazione, soprattutto in riferimento ad alcune azioni quali: supporto all'innovazione, formazione personale neo immesso in ruolo o che scaturisca da obblighi di legge, formazione permanente, forme di verifica e di monitoraggio.

Il presente accordo andrà affisso all'Albo di ogni Istituzione scolastica e messo a disposizione del Collegio dei Docenti che è competente a deliberare il Piano Annuale delle Attività di aggiornamento e formazione destinate ai docenti in coerenza con gli obiettivi e i tempi del POF; sarà altresì messo a disposizione del DSGA per la programmazione del Piano di formazione rivolto al personale ATA.

art. 3

(Fruizione del diritto alla formazione)

1. La partecipazione alle attività di formazione e aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo di tutte le professionalità.

2. Le scuole impegnate nell'accoglienza di personale neoimpresso in ruolo programmano percorsi di formazione sul lavoro coerenti con quanto previsto dall'art. 68 del CCNL e con gli interventi di sistema predisposti dall'Amministrazione centrale e periferica.

3. Il personale che partecipa ai corsi di formazione organizzati dal MIUR, dall'USR e dalle singole Istituzioni scolastiche, nonché dalle scuole di appartenenza anche in rete, è

considerato in servizio a tutti gli effetti ed è esonerato dalle attività di insegnamento e dalle attività connesse all'insegnamento per l'intera durata dell'intervento formativo. Il personale ATA può partecipare alle iniziative di aggiornamento, previa autorizzazione del Capo d'Istituto, in relazione alle esigenze di funzionamento del servizio, nel limite delle ore necessarie alla realizzazione del processo formativo.

4. Le iniziative di formazione si svolgono ordinariamente al di fuori dell'orario di servizio. Gli insegnanti hanno diritto di usufruire, con esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della vigente normativa sulle supplenze brevi nei diversi gradi di istruzione scolastica, di 5 gg. nel corso dell'anno scolastico per partecipare ad iniziative di formazione ed aggiornamento riconosciute dall'Amministrazione. Il Dirigente scolastico assicura, nelle forme e in misura compatibile con la qualità del servizio, un'articolazione flessibile dell'orario di lavoro per consentire la partecipazione ad iniziative di formazione anche in aggiunta al predetto limite di 5 gg.

5. Le stesse opportunità, fruizione dei cinque giorni e/o adattamento dell'orario di lavoro, devono essere offerte al personale docente che partecipa in qualità di formatore, esperto e animatore ad iniziative di formazione di cui al comma 4 del presente articolo. Le predette opportunità di fruizione di cinque giorni per la partecipazione ad iniziative di formazione come docente o come discente non sono cumulabili. Il completamento della

3

laurea e l'iscrizione a corsi di laurea per gli insegnanti diplomati in servizio hanno un carattere di priorità.

art. 4

(Impegni e competenze)

1. Alle Istituzioni Scolastiche singole, in rete o consorziate compete la programmazione delle iniziative di formazione riferite ai contenuti disciplinari dell'insegnamento funzionali al POF individuate sia direttamente sia all'interno dell'offerta disponibile sul territorio. Nelle scuole, inoltre, il personale esercita il diritto alla formazione anche nella forma dell'auto-aggiornamento, individuale o in gruppo di lavoro, purché l'attività sia inserita nel piano annuale deliberato dall'istituzione scolastica.

2. Il Piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione dovrà essere coerente con gli obiettivi del Piano dell'Offerta Formativa e con i processi di ricerca didattica, educativa e di sviluppo, considerate anche le esigenze e le opzioni individuali dei docenti. Esso comprende le attività deliberate dal Collegio docenti e le azioni predisposte dal Direttore per i Servizi Generali e Amministrativi per il personale ATA. Il piano annuale di formazione è oggetto di preventiva informativa alle organizzazioni sindacali di scuola

3. Il Dirigente Scolastico è tenuto a dare informazione preventiva sui criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento prima dell'adozione del Piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione.

4. All'Ufficio Scolastico Regionale spettano compiti di organizzazione e realizzazione degli interventi formativi coerenti con i processi di innovazione in atto, definiti come obblighi contrattuali previsti dall'art. 4, comma 1, del CCNI, alle lettere a) b) e c). Al medesimo competono pure azioni di regia, coordinamento, studio, ricerca e diffusione di nuove tipologie formative, formazione permanente a distanza, monitoraggi e valutazione, nonché azioni di sussidiarietà ed implementazione nei confronti di progetti pilota o sperimentali eventualmente promossi a livello periferico. L'Ufficio Scolastico Regionale, garantisce altresì servizi professionali di supporto alla progettualità delle scuole, azioni

perequative, interventi legati a specificità territoriali e a tipologie professionali e iniziative di monitoraggio.

art. 5

(Ambiti prioritari d'intervento)

1. Il Collegio dei docenti, nel deliberare il Piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione di cui all'art. 66 del C.C.N.L. nell'ambito di una programmazione anche pluriennale, coerentemente con la specifica identità di ciascuna scuola dell'autonomia - ai sensi del D.P.R. n. 275/99, individuerà i bisogni formativi del personale, da soddisfare mediante le risorse disponibili, in relazione a quanto stabilito dall'art. 6 del CCNI.

2. Per il personale ATA, in quanto componente di supporto della didattica e dell'educazione, la formazione è funzionale all'attuazione dell'autonomia ed alla crescita professionale e riguarda prioritariamente l'attuazione delle azioni previste dal CCNI.

4

art. 6

(Finanziamenti delle attività di formazione)

1. Le Parti prendono atto che in base al CCNI, per l'anno finanziario 2010, all'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio sono previsti quali finanziamenti specifici per la formazione, iscritti nei singoli capitoli della contabilità generale dell'Ufficio Scolastico Regionale, gli importi riportati in dettaglio nella tabella A) allegata; prendono altresì atto che tali importi dovranno essere ripartiti per il 90% alle istituzioni scolastiche, in base al numero degli addetti, e per la rimanente quota (10%) all'Ufficio Scolastico Regionale. Restano pertanto a disposizione dell'Ufficio Scolastico Regionale le somme indicate nella tabella A, parte integrante del presente Contratto con le destinazioni ivi riportate.

2. Le spese relative alla formazione connessa al conferimento delle posizioni economiche per il personale ATA previste dall'art. 50 CCNL 29 novembre 2007, 2° e 3° comma, nonché alla mobilità professionale di cui all'art. 48 del medesimo CCNL, gravano prioritariamente sui piani gestionali dei capitoli di spesa degli Uffici Scolastici Regionali istituiti per "Spese per le procedure di reclutamento del personale docente, educativo ed ATA della scuola, per la mobilità e la valorizzazione professionale del personale ATA...". Per il Lazio, relativamente all'E.F. 2010, è stato assegnato, sul cap. 3613/6, un finanziamento complessivo pari ad **€121.976,00**.

3. Ai finanziamenti sopra elencati vanno aggiunte le quote previste dalla Direttiva n. 87 del 8 novembre 2010, sugli interventi finanziati dalla L. 440/97 per l'esercizio finanziario 2010 destinate espressamente alle attività di formazione e aggiornamento del personale della scuola. Per il Lazio, come da piano di riparto della predetta direttiva, è previsto un finanziamento pari ad **€86.063,00** per l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio da utilizzare per progetti promossi e realizzati a livello regionale e, comunque, per azioni formative definite nell'art. 2 del CCNI per la formazione e l'aggiornamento del personale scolastico. Per le scuole è previsto l'utilizzo di un terzo della somma complessiva assegnata dalla predetta Direttiva, da utilizzare per le azioni formative che ciascuna istituzione scolastica avrà definito nel proprio piano annuale di attività di cui all'art. 66 del vigente CCNL, tenuto conto degli obiettivi formativi del CCNI e delle specifiche finalità richiamate dalla Direttiva 87/2010.

4. Vanno altresì aggiunti i finanziamenti previsti per le iniziative di formazione per i docenti di sostegno e docenti che operano nelle classi che accolgono studenti portatori di handicap, assegnati con la Direttiva n. 87/2010 per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità di cui alla legge 440/97. La predetta quota è compresa nel finanziamento complessivo, pari ad **€617.829,00**, erogato per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità di cui alla legge 440/97.

5. Eventuali somme non utilizzate dalle scuole negli esercizi finanziari precedenti restano a disposizione delle stesse con vincolo di destinazione nell'esercizio successivo per le

medesime finalità di formazione.

5

Art. 7

(Ripartizione delle risorse finanziarie)

In relazione alla somma disponibile per le attività formative destinate al personale docente educativo ed A.T.A. per l'E.F. 2010, ammontante ad **€510.078,00**, le parti convengono che:

- La quota a disposizione delle istituzioni scolastiche, come da CCNI è di **€459.070,20** pari al 90% dell'intero importo previsto. Tale somma verrà suddivisa tra le istituzioni scolastiche, a cura degli Uffici di Ambito Territoriale di competenza, sulla base del numero di dipendenti in servizio.
- La quota a disposizione della Direzione Scolastica Regionale è di **€51.007,80** pari al 10% dell'importo previsto. Detta quota verrà utilizzata per soddisfare le esigenze connesse con l'applicazione degli obblighi contrattuali, con prioritaria attenzione alla formazione del personale neo-assunto in ruolo e in subordine ad altre iniziative di formazione previste nel successivo art. 8.

A tali fondi è aggiunta la quota a disposizione della Direzione Scolastica Regionale pari ad **€86.063,00** relativa ai fondi di cui alla Direttiva 87/2010 per le attività di formazione e aggiornamento del personale scolastico ai sensi della Legge 440/97 - E.F. 2010, da utilizzare per progetti promossi e realizzati a livello regionale e per azioni formative definite nell'art. 2 del CCNI per la formazione e l'aggiornamento del personale scolastico, oltre alla quota complessiva residua di **€127.167,00** relativa ai fondi di cui alle Direttive 69/2008 e 93/2009 per le attività di formazione e aggiornamento del personale scolastico ai sensi della Legge 440/97 - EE.FF. 2008 e 2009, non ancora utilizzata e finalizzata al finanziamento di progetti promossi e realizzati a livello regionale e per le azioni formative previste dall'art. 2 del CCNI per la formazione e l'aggiornamento del personale scolastico. Sono altresì aggiunti i fondi relativi alle azioni formative contrattate nei precedenti C.I.R. e non ancora realizzate in attesa di direttive nazionali, pari ad **€69.473,81**, che restano finalizzati all'attuazione di corsi di riconversione del personale nel quadro del più ampio piano nazionale, ovvero, in caso di necessità, per lo svolgimento delle azioni formative previste nel successivo art. 8 e la somma complessiva di **€44.784,38** relativa a fondi residui dei precedenti CC.II.RR., riservata al personale docente ed ATA, non ancora utilizzata e destinata al soddisfacimento delle esigenze formative del medesimo personale. Sempre per la valorizzazione del personale ATA, relativamente al completamento, all'attuazione e al nuovo avvio dei corsi di formazione di cui all'ex art. 7 del C.C.N.L. del 7/12/2005, recepito dal 1° comma dell'art. 50 del vigente CCNL ed allo stesso art. 48, sarà possibile accedere ai fondi residui a disposizione della Direzione Generale, di cui al cap. 3613/6.

All'interno della quota riservata alla Direzione Scolastica Regionale sono possibili, laddove necessario, eventuali compensazioni tra il personale docente e il personale ATA.

In relazione alla somma disponibile per le attività formative destinate ai docenti che svolgono attività di sostegno o che operano nelle classi che accolgono studenti diversamente abili, per l'E.F. 2010 ad **€228.513,00**, le parti convengono che:

- La quota a disposizione delle istituzioni scolastiche, come da CCNI è di **€205.661,70** pari al 90% dell'intero importo previsto. Tale somma verrà suddivisa tra le

6

istituzioni scolastiche, a cura degli Uffici di Ambito Territoriale di competenza, sulla base del numero docenti specializzati in servizio.

- La quota a disposizione della Direzione Scolastica Regionale è di **€22.851,30** pari al 10% dell'importo previsto e verrà utilizzata per le attività formative destinate a docenti di sostegno e finalizzate alla realizzazione del Piano Educativo Individualizzato degli alunni

con disabilità e la conseguente acquisizione di competenze in merito all'utilizzo di strategie, tecniche e metodologie didattiche innovative.

A tali somme vanno aggiunte le seguenti quote:

- le quote destinate al finanziamento di iniziative di formazione per docenti di sostegno e docenti che operano nelle classi che accolgono studenti portatori di handicap di cui ai precedenti CC.II.RR. 2008 e 2009 pari ad **€44.919,90** non ancora utilizzate; le quote destinate alle medesime attività di cui alla legge 440/97, già contrattualizzate nel precedente CC.II.RR. 2008 e 2009 e non ancora utilizzate, pari ad **€164.100,16**;
- la quota destinata al finanziamento di iniziative di formazione per i docenti di sostegno e docenti che operano nelle classi che accolgono studenti portatori di handicap, assegnata con Direttiva n.87 del 8 novembre 2010, per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità di cui alla legge 440/97. Dell'importo totale previsto pari ad €617.829,00 le parti convengono di utilizzare per la formazione, a cura della Direzione Scolastica Regionale, per le medesime finalità sopra indicate, **€93.353,96** pari alla medesima quota, in percentuale, prevista nel precedente CIR.

In relazione alla quota a disposizione della Direzione Scolastica Regionale, eventuali economie, che dovessero prodursi al termine delle attività di formazione previste, saranno oggetto di successiva contrattazione in sede di definizione del C.I.R. E.F. 2011.

Art. 8

(Iniziativa di carattere regionale)

I finanziamenti disponibili a livello regionale saranno messi prioritariamente a disposizione per la realizzazione di iniziative concernenti i seguenti ambiti formativi:

A. Personale docente ed educativo

1. azioni rivolte al superamento dell'anno di formazione del personale con contratto a tempo indeterminato;
2. attuazione di eventuali iniziative per la riconversione del personale, per le quali si prevedono specifici confronti sindacali;
3. attuazione di iniziative per il miglioramento degli apprendimenti;
4. processi di riforma e potenziamento dell'offerta di formazione.

B. Personale ATA

Gli interventi formativi riguarderanno i seguenti ambiti e temi:

7

1. corsi di formazione per l'attribuzione della prima e seconda posizione economica prevista dall'art. 2, comma 3, della sequenza contrattuale del 25 luglio 2008;
2. formazione mobilità professionale ai sensi dell'art. 1 comma 2, della sequenza contrattuale del 25 luglio 2008;
3. azioni rivolte al superamento dell'anno di formazione del personale DSGA con contratto a tempo indeterminato.

art. 9

(Altri soggetti formativi)

1. L'attività formativa potrà anche essere offerta da soggetti esterni accreditati dal M.I.U.R., secondo le procedure ridefinite a norma dell'art. 7, comma 1, del C.C.N.I., in coerenza con i criteri indicati dall'art. 67 del CCNL e dagli Ordinari Diocesani per quanto concerne l'attività formativa rivolta ai docenti di Religione Cattolica.
2. Per la progettazione, realizzazione e verifica delle iniziative di cui al presente contratto, la Direzione Scolastica Regionale potrà avvalersi della collaborazione di Università, Enti di ricerca, Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell'Autonomia Scolastica, INVALSI, soggetti accreditati e qualificati, Uffici Scolastici Provinciali del Lazio.

Art. 10

(Commissione Paritetica, monitoraggio, informazione e valutazione)

Le OO.SS. sottoscrittenti hanno diritto ad un'informazione puntuale e documentata sia nella

fase applicativa che in sede di consuntivo del presente contratto.

E' costituita una commissione paritetica composta da un rappresentante per ciascuna delle OO. SS. sottoscrittrici e da altrettanti membri in rappresentanza dell'Ufficio Scolastico Regionale, con compiti di monitoraggio delle iniziative attuate con i fondi stanziati.

Alla Commissione Paritetica è affidato anche il compito di predisposizione degli strumenti di valutazione e di sintesi finale sulle attività formative svolte.

Essa supporterà la Direzione Scolastica Regionale nell'esercizio della funzione di controllo e verifica. Tale funzione, tenderà a verificare i risultati conseguiti nelle attività poste in essere, al fine di operare gli eventuali correttivi per le azioni successive.

La commissione paritetica, costituita a seguito della sottoscrizione del presente contratto e si riunisce secondo le necessità e, comunque, ogni volta che ne faccia richiesta una delle parti.

Art. 11

(Interpretazione autentica)

Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, le parti che lo hanno sottoscritto, entro 10 giorni dalla data di richiesta di uno dei firmatari, si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa.

8

Art. 12

(Durata del contratto)

Il presente contratto, che ha validità annuale, potrà essere sottoposto a verifica, nel corso della sua vigenza, su richiesta di uno dei soggetti firmatari. L'eventuale nuovo accordo sarà stipulato secondo la procedura prevista dal contratto decentrato regionale sulle relazioni sindacali.

Roma, 10/03/2011

LE PARTI FIRMATARIE

Delegazione di parte pubblica

Per il Direttore Generale USR - Lazio

F.to Venanzio Marinelli

Delegazione di parte sindacale

FLC CGIL F.to

CISL-SCUOLA F.to

UIL- SCUOLA F.to

SNALS-CONFSAL F.to

GILDA-UNAMS F.to